

REFERENDUM CONSULTIVI REGIONALI SU AUTONOMIA E INDIPENDENZA LA SENTENZA N. 118/2015 DELLA CORTE COSTITUZIONALE

di Daniele Trabucco e Michelangelo De Donà

Con la sentenza n. 118/2015 la Corte costituzionale ha deciso, riunendoli, entrambi i ricorsi promossi in via d'azione dal Governo Renzi aventi ad oggetto le leggi venete n. 15 e n. 16 del 2014, istitutive rispettivamente di un referendum consultivo regionale articolato in cinque quesiti per l'ottenimento di maggiori forme di autonomia, ma nell'alveo del patto costituzionale, e di un referendum consultivo regionale per sentire il punto di vista del "popolo veneto" sull'indipendenza.

In questo secondo caso Palazzo della Consulta ha dichiarato l'incostituzionalità dell'intera legge sia perché il referendum, benché di natura consultiva, non può mai "eccedere i limiti stabiliti dalle previsioni costituzionali" nonché le stesse disposizioni dello Statuto regionale veneto vigente (che non prevedono una siffatta consultazione), sia perché suggerisce (e non impone) sovvertimenti istituzionali tali da violare il principio supremo di unità ed indivisibilità della Repubblica di cui all'art. 5 Cost. All'obiezione secondo la quale la consultazione sarebbe equiparabile allo spontaneo esercizio della libertà di manifestazione del pensiero, costituzionalmente tutelata dall'art. 21 della Carta, il giudice delle leggi ritiene erronea questa ricostruzione interpretativa. Il referendum è pur sempre uno strumento di raccordo tra popolo ed istituzioni e, come tale, deve sottostare al principio di legalità costituzionale. Spiace, invece, che la Corte non sia soffermata sul rapporto tra principio internazionale (di origine consuetudinaria) di autodeterminazione dei popoli, spesso invocato a sostegno delle tesi independentiste, e l'ordinamento interno, ma il ricorso governativo non aveva toccato il problema e la Corte si è limitata a pronunciarsi su quanto richiesto nell'impugnativa. La sentenza, comunque, costituisce uno spartiacque importante anche ai fini di future iniziative in questa direzione da parte del nuovo Consiglio regionale del Veneto. Infatti, una nuova legge in questo senso potrebbe

porsi in violazione del giudicato costituzionale, ossia essere in contrasto con l'art. 136 della Carta.

Quanto alla legge n. 15/2014 ed alla possibilità di una consultazione regionale per la richiesta di maggiori forme di autonomia, la Corte respinge il ricorso del Governo, dichiarando infondata la questione, ma solo in relazione al quesito numero 1 della legge (gli altri quesiti sono dichiarati incostituzionali vertendo su materie che non possono costituire, per Statuto, oggetto di un referendum consultivo regionale o comunque tali da incidere su scelte fondamentali di livello costituzionali che la Corte ha sempre precluso a referendum di questo tipo). In particolare, il quesito numero uno interpella il corpo elettorale regionale affinché si esprima più o meno favorevolmente sull'ottenimento di maggiori forme di autonomia. Si tratta, secondo il giudice delle leggi (ma le argomentazioni lasciano aperte alcune perplessità), di un referendum in grado di fornire maggiore spinta politica a quel regionalismo differenziato, che già la Costituzione riconosce all'art. 116, comma 3, dopo la riforma del Titolo V avvenuta nel 2001.

RIVISTA DI DIRITTO E STORIA COSTITUZIONALE